




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"



BOLOGNA





**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI"**



**BOLOGNA**

Oggetto: SANZIONI DISCIPLINARI ALLIEVI- INDICAZIONI

- **Codice disciplinare- ETICO- e Procedure**

Le sanzioni, pur ispirandosi ai principi di "gradualità, proporzionalità e giustizia" , dovranno tenere conto del singolo studente poiché la responsabilità disciplinare è personale mentre la sanzione è pubblica.

Si rammenta che in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Pertanto in caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il dirigente o suo delegato della scuola, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia e il consiglio di classe dello studente interessato .

1. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi attivare la procedura di sospensione dalle lezioni come da regolamento di istituto.

L'alunno che nella pagella del primo trimestre abbia avuto un voto di condotta inferiore al sette o sia stato sospeso, non potrà partecipare al viaggio d'istruzione e, a discrezione del Consiglio di Classe, potrà non essere ammesso ad altre attività integrative o ricreative individuate dal medesimo. Durante il periodo previsto per le visite d'istruzione o le altre attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

2. Si rammenta che il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti reiterati e comunque gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

3. Per infrazioni gravi che comportino l'allontanamento dalla scuola da 5 a 15 giorni, il Consiglio di classe stabilisce le modalità, come da regolamento di istituto, per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi.

4. Si fa presente che sia lo studente che la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di classe. Nei periodi di allontanamento il Coordinatore di classe dovrà prevedere , per quanto possibile, un rapporto di comunicazione con lo studente e con i suoi genitori tale da predisporre il rientro nella comunità scolastica .

5. Della sanzione scritta e riportata sul registro di classe dal docente, per tramite del Coordinatore di Classe dovrà essere data comunicazione scritta alla famiglia, (mezzo posta- telex-raccomandata postale in casi gravi).

Si fa presente, nel caso di sanzioni più gravi, che gli organi competenti, come da regolamento di istituto, a seguito di convocazione d'urgenza del consiglio di classe, sono tenuti a deliberare sulla sanzione disciplinare da infliggere all'allievo, solo dopo che lo studente e la famiglia sono stati convocati e ricevuti dal dirigente o suo collaboratore.

Tutte le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare dovranno essere concluse entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta "contestazione disciplinare". Superato tale limite temporale il procedimento si ritiene estinto. Si rammenta che a seguito della recente applicazione della normativa le riunioni degli organi competenti devono avvenire con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori e il voto relativo alla decisioni disciplinari espresso dalle componenti è segreto. Non è consentita l'astensione. La contestazione disciplinare può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi ma per quelle ritenute più gravi si invita i docenti a riportarle sul registro e appositi moduli in forma scritta, con conseguente esplicita motivazione dei fatti. La contestazione scritta viene inviata esclusivamente dalla dirigenza e sottoscritta dal docente che l'ha evidenziata.

Per quanto concerne le **Procedure** è bene rammentare agli studenti che:

le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al regolamento di istituto

Più precisamente, le sanzioni ritenute "lievi", verranno irrogate direttamente dal docente e dal dirigente scolastico, come, per esempio:

- 1 Ammonizione orale annotata sul registro di classe o personale;
2. Ammonizione scritta annotata sul libretto personale e verbalizzata sul registro di classe;
3. Ammonizione scritta verbalizzata sul registro di classe e comunicata alla famiglia;
4. Ammonizione scritta verbalizzata sul registro personale del docente, nel caso in cui la mancanza abbia attinenza con l'attività didattica relativa alla materia;

Le sanzioni ritenute dal docente come "gravi", verranno irrogate dal Dirigente scolastico sentito il parere del C. di Classe /ratifica C.I. e consistono nell'affidamento di attività adeguate alle mancanze rilevate come da regolamento di Istituto e comunque attività proposte dai docenti, sempre improntate al rispetto della dignità dello studente;

Se il C.di Classe decide per il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica e/o misure equivalenti occorrerà specificare il tipo di sospensione dalle lezioni se "con o senza obbligo di frequenza" fino a 5 giorni. Inoltre tale sospensione comporta anche il divieto di partecipazione a visite o viaggi didattici, conferenze in Istituto, manifestazioni sportive.

Nel caso in cui il Coordinatore di classe ravvisi che lo studente non esegue le sanzioni sopra richiamate, dovrà avvisare tempestivamente la Dirigenza, la famiglia e verrà riavviata la procedura per l'irrogazione di sanzioni superiori.

SANZIONI DISCIPLINARI	NATURA DELLE MANCANZE	ORGANO COMPETENTE
Ammonizione orale con segnalazione sul registro di classe e/o personale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ritardi ingiustificati ripetuti</li> <li>- Mancato assolvimento dei doveri scolastici</li> <li>- Comportamenti scorretti nei confronti dei compagni: atteggiamenti negativi, offese, modi ed espressioni volgari, ecc.</li> </ul>	<b><i>Insegnante</i></b>
Ammonizione scritta sul libretto personale e verbalizzata sul registro di classe e/o personale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza</li> <li>- Disturbo e interruzione della lezione in quanto pubblico servizio</li> <li>- Mancato assolvimento dei doveri scolastici (non eseguire i compiti, non rispettare le consegne, non portare il materiale occorrente ...)</li> <li>- Mancata giustificazione delle assenze</li> <li>- Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature</li> </ul>	<b><i>Insegnante</i></b>
Ammonizione scritta, verbalizzata sul registro e comunicata per iscritto alla famiglia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-reiterarsi dei casi di cui sopra</li> <li>-uso del cellulare in classe</li> </ul>	<b><i>Dirigente Scolastico</i></b>
Ammonizione scritta con annotazione sul registro personale del docente, in cui si riporta la valutazione negativa attribuita. Nei casi più gravi e recidive, sanzioni, irrogazione di sanzioni che prevedono attività volte a favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili (art. 4, comma 3 del presente Regolamento).	- copiatura premeditata e/o reiterata, aggravata dall'uso di strumenti tecnologici	<b><i>Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore del consiglio di classe.</i></b>
Ammonizione con convocazione della famiglia anche per l'eventuale rifusione e riparazione del danno,(vedi Patto di responsabilità). Nei casi più gravi e recidive, interventi volti a favorire l'acquisizione di comportamenti responsabili(Art. 4, comma 3 del Regolamento).	- danno colposo alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature	<b><i>Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore del consiglio di classe</i></b>

Sospensione, con o senza obbligo di frequenza, fino a 5 giorni, nel caso di comportamenti di particolare gravità	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manifestazioni gravi di aggressività fisica e/o verbale verso i compagni o il personale della scuola</li> <li>- danno volontario alle strutture, agli strumenti, ai sussidi, alle attrezzature</li> <li>- uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy</li> </ul>	<b><i>Il Dirigente scolastico, dopo la convocazione Consiglio di Classe entro 10 giorni dal verificarsi dell'episodio</i></b>
Sospensione dalle lezioni, senza obbligo di frequenza, fino a 15 giorni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- grave offesa e oltraggio al personale dell'Istituto</li> <li>- gravi e reiterati comportamenti violenti e/o lesivi della dignità delle persone</li> <li>- fatti di grave entità e che turbino il regolare funzionamento della scuola</li> <li>- uso del cellulare in particolare in caso di usi che violino la privacy</li> </ul>	<b><i>Il dirigente scolastico, dopo la convocazione del Consiglio di Classe entro 2 giorni dal verificarsi dell'episodio</i></b>

**Per fatti particolarmente gravi, viene deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio di classe, la sospensione oltre i 15 giorni. Spetta al Consiglio di Istituto la ratifica della decisione del Collegio Docenti. Il dirigente scolastico adotterà il provvedimento deliberato.**

Si fa presente che all'Organo di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati all'O.diG. entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. L'O. di G. delibera entro i dieci giorni successivi al ricorso. L'Organo di Garanzia dovrà pronunciarsi su richiesta degli studenti dell'Istituto o di chi ne abbia interesse (genitori o studenti) anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), così come recepito dal Regolamento d'Istituto.

Le presenti indicazioni che si rifanno alle norme vigenti, fanno parte integrante del regolamento interno di istituto. Per tutto quanto non previsto dalla presente direttiva si fa espresso riferimento alla norma generale di cui al DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Il Dirigente Scolastico  
Arch. prof. Paola Calenda